



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa dei senatori PEROSINO, VITALI, BERUTTI e FERRO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 OTTOBRE 2019**

Disposizioni per il contenimento dei danni causati dai cinghiali

ONOREVOLI SENATORI. - L'attività venatoria è regolamentata a livello nazionale dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica onoterma e per il prelievo venatorio.

Con il presente disegno di legge si intende modificare la citata normativa al fine di introdurre delle tutele preventive e dei rimedi rispetto ai danni provocati dalla fauna selvatica con particolare riferimento ai cinghiali.

Infatti, la sempre crescente presenza di questa specie sui terreni interessati da produzioni agricole sta creando un forte impatto negativo sulle dinamiche degli agroecosistemi e ciò in quanto i cinghiali da un lato usano le colture come fonti di approvvigionamento alimentare e dall'altro danneggiano le colture stesse a causa della loro attività di scavo.

La problematica legata ai cinghiali non si esaurisce però ai danni arrecati alle coltivazioni agricole, ma si estende anche ai frequenti incidenti stradali causati dagli animali con gravi conseguenze per l'incolumità degli automobilisti.

È di tutta evidenza come negli ultimi anni questa problematica si sia manifestata in proporzione maggiore con l'aumento e la maggior diffusione degli ungulati selvatici.

Si rende necessario quindi un intervento legislativo per una corretta gestione del fenomeno che ha gravi implicazioni di carattere sia sociale che economico.

È arrivato il momento che vengano adottati provvedimenti drastici per il contenimento dei cinghiali e l'attuazione di seri e reali piani di abbattimento.

Abbattimento che può soltanto essere immediato e a cura delle guardie venatorie, delle guardie volontarie e dei cacciatori.

Ogni distinguo, sottigliezza di linguaggio giuridico, obiezione porta all'immobilismo e all'aggravamento della situazione.

Con il presente disegno di legge si intende favorire il ritorno alle battute di contenimento eseguite da squadre di cacciatori accompagnate da guardie provinciali e/o venatorie volontarie delle associazioni riconosciute.

A tal fine è necessario intervenire sulla legge n. 157 del 1992 modificando il comma 2 dell'articolo 19.

Da un lato si conferisce alle regioni la facoltà di autorizzare piani di abbattimento in presenza di gravi rischi per l'incolumità delle persone, previo parere non vincolante dell'ex Istituto nazionale per la fauna selvatica oggi espresso dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

Dall'altro si aggiungono alle figure abilitate ad attuare i piani di abbattimento anche le guardie volontarie venatorie riconosciute ed i cacciatori.

Quando fu approvata la legge nazionale sulla caccia non vennero infatti inserite anche le suddette figure in quanto ovviamente la problematica riguardante i cinghiali non aveva l'attuale consistenza e vi era un congruo numero di guardie provinciali, il cui organico oggi è notevolmente ridotto.

Il disegno di legge all'articolo 1, come si è detto, modifica il comma 2 dell'articolo 19 mentre l'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

*(Modifiche alla legge  
11 febbraio 1992, n. 157)*

1. All'articolo 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al terzo periodo, le parole: « Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, » sono sostituite dalle seguenti: « Qualora vi siano dei gravi rischi per l'incolumità delle persone, previo parere non vincolante dell'Istituto, »;

*b)* al quarto periodo, dopo le parole: « dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali » sono inserite le seguenti: « e dalle guardie volontarie venatorie riconosciute e dai cacciatori. »;

*c)* al quinto periodo, le parole: « Queste ultime », sono sostituite dalle seguenti: « Le amministrazioni provinciali ».

### Art. 2.

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

### Art. 3.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

€ 1,00